

Un quesito sul decreto sulla “tenuità del fatto” e tecnici ARPA

Domanda: Le innovazioni procedurali in ordine al decreto sulla “tenuità del fatto” riguardano soltanto gli atti redatti di polizia giudiziaria oppure anche le denunce operate da tecnici ARPA senza funzioni di polizia giudiziaria per reati ambientali?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 prevede una possibile e potenziale applicazione del principio della non punibilità per “tenuità del fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. In tale contesto rientrano in via potenziale come criterio generale quasi tutti i reati ambientali (con poche eccezioni).

A nostro modesto avviso, tale rilevante innovazione normativa riguarda tutti coloro che - in qualunque funzione e forma - indirizzano una denuncia al pubblico ministero per un reato che può rientrare nella pena massima prevista nel decreto medesimo. Quindi, il tecnico ARPA senza funzioni di polizia giudiziaria non invia - certamente - una comunicazione di notizia di reato al pubblico ministero ma, come è noto, in quanto pubblico ufficiale deve comunque inviare una denuncia al PM o ad un ufficiale di PG per un reato perseguibile di ufficio del quale ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio.¹

¹ Dal libro “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” edizione 2014 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - Diritto all'ambiente Edizioni www.dirittoambientedizioni.net : “ (...) Tutti questi tecnici, proprio per le finalità specifiche e fisiologiche del proprio ruolo e della propria attività frequentemente, ed alcuni in modo seriale sistematico, vengono a trovarsi di fronte a reati che incidono nelle materie di competenza istituzionale e trovano radice in aree di loro competenza territoriale. Il dibattito, continuo e mai sopito, è cosa deve fare esattamente questo tecnico ARPA (senza funzioni di P.G.) allorquando a causa o nell'esercizio delle sue funzioni apprenda la notizia di un reato nel contesto sopra descritto (...). Sul fatto che il tecnico ARPA, anche senza funzioni di P.G., rivesta comunque la qualifica di pubblico ufficiale crediamo che non si possono essere dubbi di nessun genere. Tanto premesso, va approfondito il passaggio procedurale sulle dinamiche da seguire allorquando si rileva un reato. Da parte nostra riteniamo - senza ombra di dubbio - che il tecnico ARPA in questione (comunque pubblico ufficiale) deve inviare immediatamente e senza ritardo la relativa denuncia penale direttamente al pubblico ministero (oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria). (...) Questo principio non è una nostra opinione personale, ma è esattamente puntualmente quello che prevede il Codice di procedura penale in modo chiaro e che non si presta certo ad alcun dubbio di lettura o interpretativo. Vediamo infatti che l'art. 331 (“Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”) prevede che: “1) Salvo quanto stabilito dall'articolo 347 (ndr:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Riteniamo che su questo punto non ci possono essere dubbi. Appare, dunque, logico e pertinente sostenere che anche in questa denuncia di competenza dei pubblici ufficiali (senza funzione di PG) il reato che si va a segnalare (denunciare) deve essere esposto in tutti i suoi elementi fattuali oggettivi e soggettivi.

l'obbligo per la polizia giudiziaria di inviare la comunicazione di notizia di reato al P.M.), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2) La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria." Ci sembra un testo lineare e netto. (...) Ma, attenzione: rileggiamo bene insieme la norma procedurale in questione perché merita un altro particolare approfondimento. Dunque, la premessa "Salvo quanto stabilito dall'articolo 347" vuol dire chiaramente che se il pubblico ufficiale è anche un operatore di polizia giudiziaria, per tale organo prevale la funzione, appunto, di P.G. e le regole procedurali connesse. Tra queste, naturalmente, l'obbligo di inviare la comunicazione di notizie di reato al P.M. appunto ex art. 347 C.P.P. Ma vediamo il successivo passaggio dell'articolo 331 in questione il quale poi prevede che "i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto (...)". Va sottolineato che la norma cita espressamente due dinamiche tra loro talmente diverse. Il primo è il caso in cui i pubblici ufficiali hanno notizia di tale reato nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio. E questo è un concetto anche abbastanza logico ed ordinario: riguarda la quotidianità operativa del pubblico ufficiale il quale sostanzialmente durante la sua attività istituzionale rileva un reato. Sostanzialmente questo coincide, anche se un po' impropriamente, con quello che viene definito il lavoro svolto durante l'orario di servizio. Ma il secondo caso è molto più impegnativo e da valutare, giacché si prevede che il medesimo obbligo di denuncia scatta carico del nostro ufficiale anche allorquando egli abbia notizia di un reato non durante l'attività di servizio vera e propria (e cioè coincidente con l'operatività durante uno di lavoro) ma comunque "a causa delle loro funzioni o del loro servizio". Cosa vuol dire in pratica? A nostro avviso vuol dire semplicemente che se il tecnico ARPA si trova fuori orario di lavoro, in un momento estraneo alla operatività diretta di ufficio, ma per circostanze che sono ricollegabili come causa comunque alle sue funzioni, egli riceve la notizia di un reato, non può esimersi dall'obbligo di denuncia soltanto perché magari non si trova all'interno della cornice dell'orario di lavoro prefissato o del luogo di lavoro in senso stretto. Naturalmente la notizia deve essere appurata "a causa" del proprio loro istituzionale e dunque delle nuove funzioni specifiche. Deve trattarsi, infine, di un reato perseguibile d'ufficio: ma nel campo dei reati ambientali ci sembra che quelli previsti dalle leggi specifiche settore ed anche quelli "satelliti" sono tutti perseguibili d'ufficio. (...).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Consegue che se la denuncia riguarda una fattispecie penalmente rilevante che può rientrare potenzialmente nell'alveo della previsione normativa della "tenuità del fatto" appare consigliabile ed opportuno anche in questa denuncia illustrare dettagliatamente con particolare cura da oggi in poi tutti i dati che possono essere utili al PM, ed eventualmente poi al giudice, per decidere su eventuali richieste di non punibilità conseguenti a tale nuovo principio.

Oggi vi è necessità di una generale evoluzione di pensiero e di metodologie di redazione degli atti di competenza da parte di tutti coloro che operano – a diversi titoli e con diversi ruoli e funzioni – nel campo della vigilanza ambientale per allineare il proprio agire agli sviluppi normativi sostanziali e procedurali.

Altrimenti si resta estranei alle evoluzioni in questione, con il concreto rischio di una vanificazione di fatto degli atti redatti che poi oggi – comunque - saranno in moltissimi casi soggetti al vaglio di queste nuovi principi di diritto vivente.

Pubblicato 8 giugno 2015

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.